

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 258-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CESCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Lavori pubblici

e col Ministro dei Trasporti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1958

Comunicata alla Presidenza il 24 marzo 1959

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Svizzera concernente la circolazione degli autoveicoli ed il traffico stradale, concluso a Zurigo il 19 settembre 1957

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo concluso a Zurigo il 19 settembre 1957 fra l'Italia e la Svizzera concernente la circolazione degli autoveicoli ed il traffico stradale è frutto delle esperienze fatte nello specifico settore ed ha per fine l'aggiornamento degli atti precedenti che regolavano la materia in conseguenza degli Accordi stipulati a Ginevra per la soppressione delle restrizioni alla libertà di circolazione stradale e dell'Accordo generale per la disciplina economica dei trasporti stradali internazionali firmato a Ginevra nel 1954.

Per dare al nuovo accordo una concreta funzione di perfezionamento di tutto il complesso delle norme regolanti la materia in generale è stata lasciata integra la possibilità di continuare l'applicazione degli accordi internazionali sottoscritti dalle due Parti relativi a materie particolari non contemplate nell'accordo in esame oppure a disposizioni più liberali.

L'accordo prevede più ampia libertà al traffico turistico e all'articolo 2 stabilisce un

ampliamento delle cosiddette « libertà di Ginevra » estendendo a tutte le località la libertà prevista per i servizi tra porti e aeroporti.

Disposizioni che migliorano l'esercizio dei servizi regolari di linea e il trasporto su autolinee degli operai dalle nostre zone di confine ai luoghi di lavoro in territorio svizzero sono pure previste nell'accordo.

È pure prevista la continuazione della disciplina che regola il trasporto autostradale di merci istituita a decorrere dal 1° gennaio 1955 a modifica del precedente accordo provvisorio del 1951.

Sono infine state estese a tutti i veicoli le disposizioni fiscali stabilite dall'Accordo del 1930 che fissavano delle limitazioni per gli autocarri.

Propongo che venga approvato il disegno di legge che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'accordo.

CESCHI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia e la Svizzera concernente la circolazione degli autoveicoli ed il traffico stradale, concluso a Zurigo il 19 settembre 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 11 dell'Accordo stesso.